

41.33 (testo 3)

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, la cui attività è in ogni caso incompatibile con l'esercizio della farmacia.

2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 10.000 a 50.000"

6-ter. Al fine di garantire il monitoraggio in merito all'applicazione del precedente comma, è istituito, presso il Ministero della salute, un albo nel quale possono iscriversi le farmacie presso le quali gli esercenti le professioni o le arti sanitarie svolgono le loro attività al sensi del comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come novellato dalla presente legge. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in euro 500.000 per l'anno 2018 ed in euro 50.000 a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 1, lett. a) del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.».